

DELIBERA N.89/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
CULTURALE RTS (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO A
CARATTERE COMUNITARIO "RADIO TELEVISIONE SARDA" - LCN 79)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL' ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT. R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 LETT.F)
DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DELLA SARDEGNA PROT. N. 1288 -
PROC. 11/24/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante *“Istituzione, del Comitato Regionale delle Comunicazioni (Co.re.com) della Regione Autonoma della Sardegna”* e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°

gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna ha segnalato, con nota acquisita al prot. n. 371/2024 del 17 gennaio 2024, al CO.RE.COM. Sardegna di non aver ammesso l'emittente comunitaria televisiva locale RTS, esercita dall'Associazione Culturale RTS, ai contributi regionali in quanto l'emittente “*non risultava in possesso del requisito previsto per le TV comunitarie di cui al D.lgs. 208 (ex D.lgs. 177) dell' 8.11.21, art. 3 comma 1 lett. r)*”, per non aver trasmesso, in violazione della predetta norma, programmi autoprodotti per il 50% delle trasmissioni mandate in onda giornalmente dalle ore 7 alle ore 21”.

Di conseguenza, il CO.RE.COM Sardegna dopo aver richiesto all' Associazione in parola (nota prot.n. 25586 del 6 febbraio 2024) copia del “*libretto delle trasmissioni degli ultimi tre mesi*” (*rectius* registro dei programmi) ha proceduto all'analisi dei dati trasmessi dall'Associazione al fine di verificarne l'osservanza alla normativa vigente in materia di obblighi di programmazione in relazione ad un campione di 20 giorni, intercorrenti dal 25 settembre 2023 al 14 ottobre 2023, con riferimento alla fascia oraria dalle ore 7 alle ore 21.

Esaminata la programmazione dell'emittente è emerso che RTS Radio Televisione Sarda nel predetto periodo, ed in particolare nelle giornate del 25, 26, 27, 28, 29 e 30 settembre 2023 e nelle giornate dell' 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2023, non ha rispettato l'obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21, in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 1 comma 1 lett. f) dell'Allegato A) alla delibera 353/11/CONS.

Il CO.RE.COM. Sardegna, pertanto, con atto - Cont.prot.n.1288/24 del 20 febbraio 2024 ha contestato e notificato in pari data, all'Associazione Culturale RTS - fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “*Radio Televisione Sarda*” la

presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. r), del D.lgs.n.208/2021e dell'art.1 comma,1lett.f) dell'all. A) alla delibera 353/11/CONS.

2. Deduzioni dell'Associazione

L'Associazione in parola ha inviato scritti difensivi, ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti cointestati.

Nelle memorie trasmesse (prot.n.1562 del 4 marzo 2024) l'Associazione ha, sostanzialmente, affermato che i programmi *“co-prodotti”*, cioè quelli *“acquisiti da terzi e assoggettati a un apporto originale da parte del soggetto che ha effettivamente diffuso tali contenuti possono configurarsi (per quota parte della produzione associata) come “auto-prodotti”*, e che considerando autoprodotti i programmi come sopra descritti, l'Associazione arriverebbe a superare oltre il 70% dell'orario di trasmissione giornaliero dalle ore 07.00 alle 21.00”.

Nel corso dell'audizione, tenutasi il 18 marzo 2024, l'Associazione RTS ha ribadito quanto già affermato nelle memorie difensive ovvero che la contestazione del CO.RE.COM Sardegna sia *“frutto di una errata valutazione della programmazione trasmessa e di una errata considerazione di alcuni programmi come non autoprodotti”*[...].L'Associazione, invero, sostiene che possano essere ricondotte alla nozione di *“autoproduzione”*, anche le *“produzioni esterne se assoggettate ad un apporto originale da parte dell'emittente che ha trasmesso tali contenuti”*; a tal proposito RTS afferma di aver *“collaborato in modo fattivo alle produzioni anche in fase di postproduzione, rielaborazione e conforming dei contenuti e produce l'elenco dei soci partecipanti (cfr. note prot. n. 2216 del 3/4/24 e 2703 del 17/4/24). [...] “Al fine di dare spazio alle produzioni televisive e cinematografiche che si propongano di tutelare e promuovere le lingue e le culture della Sardegna, sono stati trasmessi programmi frutto di contratti di produzione associata che, in quanto tali, possono essere annoverati come “programmi autoprodotti”*.

A riscontro di quanto detto, viene richiamata la delibera di archiviazione n. 55/21/CSP, dove nel palinsesto (di programmi autoprodotti) sono anche *“presenti documentari realizzati con video forniti dal Touring club ma rielaborati con immagini selezionate in fase di post-produzione”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, questa Autorità, ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sardegna di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Culturale RTS, fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario *“Radio Televisione Sarda”*, e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 1 comma 1 lett. f) dell'Allegato A) alla delibera 353/11/CONS.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Nel caso di specie l'Associazione RTS sostiene che rientrerebbero nella accezione

di “*programmi originali autoprodotti*” anche i programmi frutto di accordi con svariate società di produzione che, pur qualificandosi come “*produzioni esterne*” sono assoggettate ad un apporto originale da parte dell'emittente che ha effettivamente diffuso tali contenuti.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che la norma del TUSMAR presumibilmente violata e che impone ai “*fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21*”, non può non essere letta in combinato disposto con l’ art. 3, comma 1 lett. s) del D.lgs. 208/21 che ci fornisce la nozione puntuale di “*programmi originali autoprodotti*”, e cioè “*i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica*”, dove la co-produzione è intesa, esclusivamente tra emittenti televisive e non tra emittenti televisive e società di produzione.

Attenendosi, infatti, al tenore letterale delle norme suddette non parrebbe possibile considerare autoprodotti i programmi realizzati da società di produzione esterne, né può esserci dubbio in ordine alla natura dei soggetti che hanno realizzato i programmi mandati in onda, che non sono emittenti (come richiesto dall'art. 3), ma, come si evince dagli accordi di produzione agli atti, rivestono inequivocabilmente la qualifica di produttori.

Il legislatore, inoltre, nell’affermare che il fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario ha la “*responsabilità editoriale*” nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale e si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti, non può non riferirsi, come è ben presente nel sistema del TUSMAR alla responsabilità editoriale dell’“emittente” di cui all’ art. 3, comma 1 lett. s) D.lgs. 208/21, dove per “*responsabilità editoriale*” deve intendersi l’esercizio di un controllo effettivo ed esclusivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico televisivo.

A ciò, si aggiunga che considerando la circostanza che il *fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario* avrebbe dovuto beneficiare dei contributi regionali, non può non valutarsi che il requisito previsto dalla legge (*trasmissione di programmi originali autoprodotti*), deve essere inteso in senso testuale e stringente.

Da, ultimo, a nulla vale il richiamo alla delibera 55/21/CSP, dal momento che in quella fattispecie si faceva riferimento a documentari realizzati con video forniti dal Touring club e rielaborati *ex post*, e non già a programmi frutto di accordi stipulati *ex ante* con società di produzione.

CONSIDERATO che l’art. 3, comma1,lett. r) del d.lgs. n. 208 dell’ 8 novembre 2021 recita: “*fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere*

programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 lett. f) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS definisce il “fornitore di servizi di media a carattere comunitario”: il “fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale , in ambito nazionale e locale, che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall' Associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'Associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L' Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della Associazione *de qua* che presenta condizioni economiche non positive di bilancio al 31 dicembre 2023, così come si evince dalla documentazione istruttoria acquisita agli atti, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689

“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo all’ Associazione Culturale RTS la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.033,00 aumentata del triplo pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

All’ Associazione Culturale RTS - fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “Radio Televisione Sarda”, con sede legale a Cagliari (CA), Viale Monastir 114B-(CF. 02377970906), di pagare la sanzione amministrativa di 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all’ art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con

imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.89/24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.89/24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba